

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2932

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COZZOLINO, BUSINAROLO, CECCONI, DADONE, DIENI,  
LOMBARDI, NUTI, TONINELLI**

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e all'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di irrogazione delle sanzioni per violazione di obblighi di pubblicità

*Presentata il 4 marzo 2015*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha come finalità quella di accogliere e di tradurre in norma quanto comunicato al Parlamento dall'Autorità nazionale anticorruzione nell'atto di segnalazione n. 2 dell'11 febbraio 2015, in merito alle difficoltà interpretative del contenuto del comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il decreto legislativo n. 33 del 2013, detta norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 47 prevede, ai commi 1 e 2, una serie di sanzioni. Nel primo caso (comma

1) sanziona la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico politico, di natura elettiva o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico al momento dell'assunzione della carica, la comunicazione della titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché di tutti i compensi ai quali dà diritto l'assunzione della carica. Nel secondo caso (comma 2) è sanzionata la violazione degli obblighi di pubblicazione secondo i quali le amministrazioni sono tenute a pubblicare e ad aggiornare an-

nualmente, con riguardo agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate, tutta una serie di dati.

Il comma 3 dell'articolo 47 attribuisce il potere di irrogare le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 all'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Come segnalato dall'Autorità nazionale anticorruzione il mero e generico rinvio alla legge 24 novembre 1981, n. 689, è subito risultato carente ai fini della corretta individuazione dell'autorità competente all'adozione delle misure afflittive, tenendo conto anche del principio di stretta legalità che informa il sistema sanzionatorio. La norma, pertanto, ha dato luogo a numerose incertezze interpretative.

Al fine di superare tale situazione di incertezza interpretativa e alla luce del rafforzamento del ruolo e dei poteri di vigilanza in materia di trasparenza che il legislatore ha inteso conferire all'Autorità nazionale anticorruzione con l'articolo 19

del decreto-legge 26 marzo 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si ritiene opportuno, al fine della migliore applicazione delle norme volte a garantire la trasparenza, in particolare da parte delle pubbliche amministrazioni, attribuire all'Autorità nazionale anticorruzione la competenza all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 novella il comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 disponendo che l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo spetta all'Autorità nazionale anticorruzione.

L'articolo 2 sostituisce il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, al fine di coordinare la disposizione con la novella apportata dall'articolo 1 della proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).*

1. Il comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:

« 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni ».

## ART. 2.

*(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).*

1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:

« L'Autorità nazionale anticorruzione, al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avvia il procedimento sanzionatorio d'ufficio o su segnalazione ».

€ 1,00



\*17PDL0029060\*